



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

Servizio Politiche Sociali



PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – FAX 041-422023 – C.F. 00368570271

Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: servizisociali@comune.mira.ve.it

Indirizzo PEC : comune.mira.ve@pecveneto.it

BONUS ACQUA OVVERO BONUS SOCIALE IDRICO

Chi ne ha diritto?

Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari:

- con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
- con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.

Dove si presenta la domanda?

La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di autocertificazione, presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, servono:

- un documento di identità;
- un'eventuale delega;
- un'attestazione ISEE in corso di validità;
- un'attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome cognome e codice fiscale);
- un'attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000 euro).

Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono:

- il codice fornitura;
- il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura).

Indicazioni per chi ha già il bonus elettrico e/o gas

Agli utenti che al momento della presentazione della domanda per il bonus acqua risulteranno

già titolari di un bonus elettrico e/o gas richiesto o rinnovato nel 2018 in modo congiunto (una sola domanda presentata contemporaneamente per il bonus elettrico e gas) o disgiunto (due domande presentate in tempi diversi), verrà riconosciuto un periodo di agevolazione per il bonus idrico allineato al periodo di agevolazione del bonus elettrico e/o gas.

Questo significa che:

- se la domanda elettrica e gas è stata presentata congiuntamente, il periodo di agevolazione del bonus idrico sarà ricondotto a quello dei bonus elettrico e gas. Ad esempio, se il periodo di agevolazione del bonus elettrico e gas decorre dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019, anche il periodo di agevolazione per il bonus acqua avrà decorrenza 1° aprile 2018 – 31 marzo 2019 anche se la domanda per quest'ultimo viene presentata dopo il 1 luglio;
- se le domande di bonus elettrico e gas sono state presentate in momenti diversi nel corso del 2018, quindi sono disgiunte, il periodo di decorrenza del bonus idrico sarà allineato solo a uno dei due bonus già presentati ed in particolare al più recente. Ad esempio, se la decorrenza del bonus elettrico è 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, e quella del bonus gas è 1° giugno 2018 - 31 maggio 2019, il riallineamento del periodo di agevolazione per la domanda idrica verrà operato prendendo a riferimento il bonus gas (domanda più recente).

IMPORTANTE: Il gestore del servizio di acquedotto riconoscerà all'utente, per il solo 2018, oltre al bonus acqua per tutto il periodo di agevolazione individuato secondo le modalità sopra indicate, anche una quota compensativa una tantum per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e l'inizio dell'effettivo periodo di agevolazione.

Nel caso dell'esempio sopra riportato (periodo di agevolazione: 1° giugno 2018 – 31 maggio 2019), la quota una tantum coprirà il periodo 1° gennaio 2018- 31 maggio 2018.

Anche se l'utente presenta la sola domanda idrica la quota una tantum coprirà il periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e l'inizio del periodo di agevolazione che, in questo caso, sarà successivo al 1 luglio 2018.

Quanto vale il bonus acqua?

Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Tale quantità è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.

Come viene corrisposto il bonus?

L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:

- Per gli utenti diretti, titolari di fornitura, l'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
- Per gli utenti indiretti, fornitura intestata ad un'utenza condominiale, il gestore provvederà ad

erogare il bonus in un'unica soluzione, ad esempio mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con un assegno circolare non trasferibile o con qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, l'utente deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Cosa bisogna fare in caso di variazioni del numero di familiari durante il periodo di agevolazione?

Le variazioni della numerosità familiare, che avvengono durante il periodo di agevolazione, possono essere comunicate al momento del rinnovo e hanno validità ai fini del calcolo del bonus per il nuovo periodo di agevolazione.

Tuttavia se l'utente presenta al proprio gestore idrico, durante i 12 mesi di vigenza del bonus, un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di variazione del numero dei componenti la famiglia e dichiara che tale variazione non modifica la condizione di disagio economico, (ossia l'ISEE resta ricompreso entro la soglia limite), il gestore adeguerà il corrispettivo del bonus alla nuova numerosità familiare per il periodo che manca al termine dei 12 mesi di vigenza dell'agevolazione.

Cosa succede in caso di cambio dell'indirizzo di residenza o di cessazione del contratto?

Nel caso in cui durante il periodo di agevolazione cessi il contratto di fornitura intestato all'utente agevolato (ad esempio per cambio di residenza o per altre ragioni), il gestore corrisponderà nella fattura di chiusura la quota di bonus spettante e non ancora erogata a copertura del restante periodo di agevolazione.

Ad esempio, se il periodo di agevolazione è 1° settembre 2018- 31 agosto 2019 e l'utente cambia residenza ad aprile 2019, riceverà, nella fattura di chiusura della fornitura che cessa per cambio residenza, l'ammontare di bonus previsto fino al 31 agosto 2019.

Né l'utente interessato né alcuno dei componenti del suo nucleo ISEE potranno presentare una nuova domanda di bonus acqua prima del termine dell'originario periodo di agevolazione.